

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 2003

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa delle senatrici CAPELLI e GAGLIARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 2008

Disposizioni per il potenziamento dell’educazione motoria
nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria

ONOREVOLI SENATORI. – Le ultime indagini sullo stato di salute della cittadinanza ci indicano un aumento di malattie cardiocircolatorie e metaboliche, come l'obesità, anche nelle fasce giovanili della popolazione, con conseguente crescita di costi in termini sociali e sanitari. Un aumento dovuto essenzialmente a stili di vita sempre più sedentari. A questo preoccupante scenario si aggiungono i disagi e i conflitti sociali che nascono e si moltiplicano sin dall'età pediatrica, contaminando i diversi contesti della vita, compreso quello scolastico. L'intervento motorio, se ben indirizzato e curato, può risultare efficace per invertire tale tendenza.

La risoluzione del Parlamento europeo del novembre 2007 sul ruolo dello sport nell'educazione ci indica le possibili misure per rafforzare lo sport nei vari contesti educativi. L'educazione motoria, fisica e sportiva deve essere offerta già nei primi anni di vita scolastica, perché può rappresentare un elemento fondamentale nel *lifelong learning* (apprendimento permanente). L'obiettivo individuato è di almeno tre ore a settimana nei singoli segmenti scolastici. Nella risoluzione si invitano gli Stati membri «ad ammodernare e migliorare le loro politiche in materia di educazione fisica – soprattutto ad assicurare un equilibrio tra le attività fisiche e intellettuali nelle scuole –, a investire in strutture sportive di qualità e a prendere misure adeguate per rendere accessibili a tutti gli studenti i centri sportivi e i corsi di sport nelle scuole, prestando particolare attenzione ai bisogni degli studenti con disabilità».

L'educazione motoria rappresenta, infatti, un momento importante nella formazione dell'individuo già a partire dai primi anni di vita. Attraverso le attività motorie si favorisce la crescita globale della persona. Da una parte esse incentivano lo sviluppo dell'efficienza fisica per la salute; dall'altra, lo sviluppo personale anche in domini diversi da quello motorio, quali quello cognitivo e psico-sociale, facilitando processi di socialità, inclusività ed interculturalità. Per le persone con disabilità, in particolare, l'attività motoria può rappresentare un facilitatore per il raggiungimento e il mantenimento di gradi di autonomia possibile.

Rispetto al passato, sono sempre meno gli spazi della *polis* sfruttabili dai bambini per fare attività motoria; la scuola diviene, quindi, la principale occasione per avvicinarsi al movimento. L'offerta delle associazioni sportive non sempre riesce a rispondere adeguatamente alle esigenze richieste in età evolutiva; anzi, in alcuni casi, risulta persino negativa per la formazione dei soggetti interessati. Questo accade quando si promuovono modelli di attività motorie per bambini non finalizzati all'inclusione, soprattutto di quelli in condizione di disagio: si promuovono al contrario, la competizione e la selezione del più bravo, creando condizioni di esclusione e marginalizzazione. Questi modelli sono il frutto di un adattamento forzato ai bambini di pratiche meccanicistiche di attività di *fitness* o di quelle prestantive di attività agonistica sportiva, entrambe mutate dal mondo degli adulti.

A questo si aggiunge che l'attuale sviluppo tecnologico ha allontanato il corpo da azioni dirette a modificare il rapporto tra lo spazio e il tempo; più la vita è complessa e specializzata sul piano cognitivo, più dovrebbe essere ribadita la necessità di riservare al corpo spazi educativi di movimento e di gioco.

Oggi in molte scuole dell'infanzia e primarie si offrono interventi motori, spesso ricorrendo a progetti che si avvalgono del supporto di strutture esterne, quindi con personale non adeguatamente qualificato all'azione educativa in quei contesti.

Risulta perciò necessario avviare un inserimento di educatori e insegnanti qualificati, specificamente formati per la didattica delle attività educative motorie, all'interno di questi segmenti scolastici, al fine di permettere una programmazione e una realizzazione di interventi efficaci.

Le misure previste del presente disegno di legge vanno in questa direzione e mirano, appunto, a potenziare l'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, dove il gioco e il movimento, se inseriti opportunamente nella complessiva progettualità educativa, possono permettere ai bambini di vivere ed interpretare esperienze formative significative, in grado di far acquisire loro abilità e competenze spendibili in diversi ambiti della vita. Risulta perciò essenziale dotare il contesto educativo della scuola, in tutte le sue fasi, di strumenti didattici innovativi, così come avviene negli altri Paesi europei. Questo permette, inoltre, di creare una continuità educativa in ambito motorio dai tre anni in poi.

L'educatore motorio, da un lato, deve possedere approfondite conoscenze e competenze riguardo a come applicare gli *standard* quantitativi di attività fisica indicati dalla letteratura internazionale per frenare i *trend* involutivi dell'efficienza fisica e della coordinazione motoria dei bambini. Dall'altro lato, a questi obiettivi prettamente motori si associano altri fondamentali obiettivi educa-

tivi, volti a far acquisire al bambino, attraverso attività proprie del dominio motorio, competenze cognitive e psico-sociali trasferibili ad altri domini scolastici ed extra-scolastici. Si tratta di «abilità di vita» trasversali (*life skills*) che l'Organizzazione mondiale della sanità indica essere fattori protettivi contro l'insorgere di comportamenti a rischio e di dipendenze, a favore dello sviluppo individuale e dell'integrazione sociale. Il contesto dell'educazione motoria è estremamente idoneo per l'acquisizione e il potenziamento di tali abilità di vita. Tuttavia la letteratura scientifica indica chiaramente che non è l'attività motoria di per sé, che veicola implicitamente l'acquisizione di *life skills* trasferibili ad altri domini. Tale *transfer* deve venire garantito da opportune strategie didattiche.

Ne consegue che l'educatore motorio deve possedere anche approfondite conoscenze e competenze riguardo agli *standard* qualitativi della didattica delle attività motorie che garantiscono lo sviluppo e il *transfer* di tali abilità e competenze cognitive e sociali. Tali *standard* devono essere centrati, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, su un approccio euristico e creativo, nel quale le tecniche motorie e sportive acquisite sono considerate strumenti da mettere a servizio di un continuo processo, individuale e sociale, di ricerca di soluzioni motorie efficaci e divergenti, che valorizzino la diversità interindividuale e potenzino l'inclusione del «diverso».

Si propone, allora, con questo disegno di legge, di introdurre in ogni circolo didattico la figura dell'esperto in educazione motoria. L'esperto si inserisce nell'organico funzionale d'istituto e dovrà partecipare alle fasi di programmazione e di coordinamento delle pratiche motorie nelle diverse classi o nei diversi gruppi di classi. L'esperto sarà un consulente del corpo docente e, insieme agli altri insegnanti, costruirà progetti educativi in ambito interdisciplinare e reti col territorio (enti locali, associazioni che promuovono buone pratiche, eccetera) per potenziare l'intervento

in orario curriculare e creare continuità col progetto educativo anche in orario extra-curriculare.

Nel presente disegno di legge si individuano quali esperti in educazione motoria il personale abilitato per le classi A029 (educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado) e A030 (educazione fisica nella scuola media) e il personale in possesso di diploma di istituto di edu-

cazione fisica o di laurea in scienze motorie con abilitazione o idoneità all'insegnamento nella scuola primaria.

Per facilitare l'inserimento e per garantire una preparazione adeguata dei vari attori coinvolti nel progetto educativo scolastico, si prevedono corsi di formazione centrati su tematiche pertinenti per la scuola dell'infanzia e primaria, programmati e gestiti dal Ministero della pubblica istruzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Docente esperto in educazione motoria)

1. Al fine di potenziare lo sviluppo dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, è istituita la figura del docente esperto in educazione motoria, di seguito denominato «docente esperto».

2. L'accesso allo specifico ruolo di docente esperto è riservato al personale in possesso di abilitazione per le classi di insegnamento A029 - Educazione fisica negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado e A030 - Educazione fisica nella scuola media, previa partecipazione allo specifico corso di qualificazione di cui all'articolo 4. Può altresì accedere al predetto ruolo il personale che abbia conseguito il diploma di Istituto superiore di educazione fisica o la laurea in scienze motorie, purché in possesso di abilitazione o idoneità all'insegnamento nella scuola primaria.

3. Il Ministro della pubblica istruzione, nell'ambito della determinazione annuale degli organici del personale docente, assegna ai circoli didattici i relativi posti nell'organico funzionale dei circoli didattici.

Art. 2.

(Compiti del docente esperto)

1. Le attività di educazione motoria sono parte integrante della progettazione educativa. Spetta al docente esperto, nel rispetto della titolarità della programmazione dei competenti organi collegiali ai quali egli stesso partecipa a pieno titolo, avanzare pro-

poste e seguirne, in collaborazione con gli altri docenti, la realizzazione.

2. L'organizzazione delle attività motorie in orario curriculare è comunque definita sulla base di criteri di compresenza e contitolarietà di tutti i docenti che operano nelle classi o nei gruppi di alunne e alunni coinvolti, secondo modelli finalizzati all'inclusione di tutti i bambini e le bambine, soprattutto di quelli in condizione di disagio, e alla ricerca di soluzioni motorie che valorizzino la diversità interindividuale.

Art. 3.

(Obblighi di servizio e inquadramento economico)

1. Il docente esperto ha gli stessi obblighi di servizio dei docenti di scuola primaria e gode dello stesso trattamento retributivo. Qualora il docente provenga dai ruoli della scuola media e da quelli della scuola secondaria di secondo grado, l'inquadramento avviene sulla base delle vigenti norme contrattuali e di legge. Le modalità di passaggio tra i diversi ruoli della scuola primaria nonché tra i ruoli dei diversi ordini e gradi di scuola sono disciplinate dalla contrattazione collettiva.

Art. 4.

(Formazione)

1. Per far fronte alle esigenze di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, il Ministro della pubblica istruzione istituisce, con proprio decreto, specifici corsi di qualificazione, da tenersi con cadenza annuale, finalizzati all'acquisizione di competenze didattiche e pedagogiche relative all'insegnamento ai bambini e alle bambine in età compresa tra i tre e i dieci anni.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2008 e a 285 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante le entrate derivanti dai nuovi giochi e scommesse istituiti in attuazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

2. Fino alla concorrenza degli oneri di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2008, sono sospese le destinazioni di spesa previste dall'articolo 16, comma 2, lettera *b*), della legge 13 maggio 1999, n. 133.

